

# Il principio di accountability La valutazione dei rischi passa dal registro dei trattamenti

La tenuta del registro dei trattamenti - uno degli aspetti chiave del provvedimento 55/2019 del Garante della privacy - fa perno sul principio di responsabilità (accountability), in base al quale il titolare deve individuare il trattamento da svolgere e comprendere i rischi che può correre l'interessato rispetto all'uso dei dati che verrà fatto. All'esito della valutazione, il titolare predispone i presidi adeguati per evitare i rischi individuati, implementando adeguate misure di sicurezza e istituendo chi accede ai dati. La stessa informativa da dare al paziente o l'aristopasta se deve essere o meno richiesta il consenso scaturiscono dalla corretta compilazione del registro. Ecco perché la sua redazione è sempre dovuta, sia da parte del singolo medico professionista, sia da parte di cliniche, centri di riabilitazione, farmacie, parafarmacie, aziende ortopediche.

Il registro rappresenta un indispensabile primo momento di ricognizione, un'analisi del proprio patrimonio informativo e del perché si

hanno e si trattano quei dati. La mappa categorica del trattamento, ad esempio, trattamento dati di pazienti; le finalità e le basi legali: i singoli scopi, come la cura del paziente, ecc. e per base legale, la fonte della licenza del trattamento, come ad esempio il consenso o un obbligo legale; le categorie di interessati: cioè, pazienti, dipendenti, collaboratori, clienti, ecc.; le categorie di destinatari: è il caso di laboratori, consulenti esterni, assicurazioni, ecc.; l'eventuale trasferimento dei dati verso paesi extra-Ue; i termini ultimi di cancellazione del dato; un'indicazione, seppure di massima, ma ragionata, sui tempi di conservazione e quindi di cancellazione; le misure di sicurezza tecniche e organizzative: quali sistemi di protezione fisica, informatica e organizzativa. Il registro va costantemente aggiornato e monitorato a cura del titolare e del responsabile del trattamento. Non deve essere trasmesso al Garante, ma a messo a disposizione qualora ne faccia richiesta.

La mappa categorica del trattamento, ad esempio, trattamento dati di pazienti; le finalità e le basi legali: i singoli scopi, come la cura del paziente, ecc. e per base legale, la fonte della licenza del trattamento, come ad esempio il consenso o un obbligo legale; le categorie di interessati: cioè, pazienti, dipendenti, collaboratori, clienti, ecc.; le categorie di destinatari: è il caso di laboratori, consulenti esterni, assicurazioni, ecc.; l'eventuale trasferimento dei dati verso paesi extra-Ue; i termini ultimi di cancellazione del dato; un'indicazione, seppure di massima, ma ragionata, sui tempi di conservazione e quindi di cancellazione; le misure di sicurezza tecniche e organizzative: quali sistemi di protezione fisica, informatica e organizzativa.

Il registro va costantemente aggiornato e monitorato a cura del titolare e del responsabile del trattamento. Non deve essere trasmesso al Garante, ma a messo a disposizione qualora ne faccia richiesta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

— RL —